



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

Servizi alla Persona e Politiche dell'Istruzione

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE PER LE DISABILITÀ

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE

Il Comune di Ragusa, nell'ambito dei propri fini istituzionali, esprime la priorità politica per quanto riguarda le iniziative e gli interventi sociali in particolare verso le cittadine e i cittadini con disabilità.

Rifacendosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il Comune di Ragusa mira a favorire, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità.

A tal fine il Comune stesso favorisce e supporta conseguentemente ogni iniziativa per abbattere le barriere tecnologiche, architettoniche, comunicative e culturali che tuttora ostacolano il totale sviluppo e l'integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine con disabilità.

Per il reale compimento di tali principi, nonché del principio di sussidiarietà, il Comune di Ragusa istituisce la Consulta Comunale per le Disabilità quale organismo propositivo e consultivo attraverso cui le istituzioni promuovono e valorizzano la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini e delle loro rappresentanze che vogliono contribuire, mediante la loro competenza ed esperienza, allo sviluppo e al miglioramento delle politiche istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Le riunioni della Consulta hanno luogo nei locali messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, previo accordo con gli uffici preposti.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

La Consulta Comunale per le Disabilità ha lo scopo di promuovere un rapporto permanente con le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

La Consulta deve concretizzare la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie e di tutti gli organismi e persone che, localmente, hanno un'approfondita conoscenza del mondo delle disabilità, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche.

La Consulta è lo strumento di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi di governo locale, in conformità con le disposizioni dello Statuto Comunale.

La Consulta, in particolare, si adopera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) esprimere pareri sulle proposte avanzate dall'Amministrazione Comunale sulle politiche sociali rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie;
- b) migliorare la mobilità;
- c) migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici;
- d) favorire l'accessibilità alle opportunità di formazione/lavoro;
- e) favorire l'accessibilità a cultura ed istruzione, servizi socio-assistenziali di competenza comunale e piani di programmazione socio-assistenziali e socio-sanitari;
- f) sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sulle tematiche della solidarietà e delle disabilità;
- g) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni associazione o gruppo di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare al Comune;
- h) formulare proposte ed iniziative sulle tematiche delle disabilità e delle politiche sociali da proporre alle Istituzioni locali e territoriali;
- i) proporre agli uffici competenti azioni, interventi e progetti idonei ad affrontare specifiche problematiche connesse alle disabilità;
- j) realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini con disabilità.

ARTICOLO 3

FUNZIONI

Alla Consulta Comunale per le Disabilità sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere un ruolo consultivo e propositivo per l'adozione di atti che abbiano specifica attinenza con le condizioni di disabilità. A tale scopo le competenti Commissioni Consiliari, il Consiglio Comunale e la

Giunta possono, mediante il/la Disability Manager, inviare alla Consulta tali atti prima della loro adozione, al fine di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante;

b) rappresentare un ambito di confronto, valutazione e proposizione sui programmi, le misure e gli interventi utili a dare risposta ai bisogni delle cittadine e dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie, al fine di migliorare la loro qualità di vita;

c) promuovere iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi dei dati delle disabilità, osservazione dei disagi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo delle persone con disabilità, avvalendosi anche di organismi ed associazioni di volontariato impegnati nel settore;

d) promuovere seminari, incontri, dibattiti sulle istanze e i bisogni delle persone con disabilità, di concerto con l'Amministrazione Comunale;

e) fornire pareri sia autonomamente sia su richiesta del Consiglio Comunale e della Giunta.

Il parere della Consulta, in particolare, è necessario per tutti gli atti di programmazione a favore delle persone con disabilità, da parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. La Consulta partecipa all'elaborazione degli indirizzi politici in materia di disabilità ed alle scelte dell'Amministrazione Comunale in questo ambito.

La Consulta stessa ha quindi la funzione di esprimere parere motivato e di formulare proposte con particolare riferimento a:

diritto alla salute e specificatamente:

- diritto alla riabilitazione;
- diritto alla cura e all'assistenza.

diritto allo studio e specificatamente:

- garantire la dotazione di tutti i sussidi tecnici e didattici ai fini di un migliore inserimento ed integrazione nelle scuole, di ogni ordine e grado ed in relazione alla tipologia della disabilità;
- eliminazione delle barriere architettoniche e comunicative nei plessi scolastici, nelle strutture culturali e nel territorio comunale in generale.

diritto al lavoro e specificatamente:

- diritto all'occupazione, come sviluppo di iniziative tese a garantire il rispetto e l'osservanza delle leggi sul collocamento obbligatorio e di tutte le norme che favoriscono la piena realizzazione della persona con disabilità;
- incentivare l'inserimento lavorativo secondo le vigenti normative generali e l'abbattimento delle barriere architettoniche e comunicative all'interno delle aziende e degli enti;

diritto all'informazione per favorire modalità e tecniche comunicative- visive, attraverso i mass-media, i social media e altri mezzi volti ad una partecipazione concreta ed alla crescita culturale;

diritto alla mobilità quale agibilità dei mezzi di trasporto pubblici e accessibilità di qualsiasi luogo aperto al

pubblico, e alle attività ludico-sportive tese a favorire iniziative per la valorizzazione della vita di relazione e di partecipazione;

rafforzamento e potenziamento della rete di protezione sociale:

- favorendo tramite forme innovative di collaborazione lo sviluppo d'interventi di auto-aiuto e la reciprocità tra cittadini e cittadine nell'ambito della vita comunitaria;
- suggerendo collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale;
- sollecitando il rispetto dei diritti delle persone con disabilità individuando i mezzi e gli strumenti che ne permettano l'esigibilità, al fine di eliminare il più possibile forme di discrezionalità;
- costruendo relazioni più dirette e trasparenti tra i vari soggetti del Terzo Settore e l'Amministrazione Comunale per favorire la partecipazione;
- partecipando ai programmi che sono orientati alla ricerca del benessere della comunità ed al sostegno dei progetti di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- formulando proposte ed iniziative sulle tematiche delle disabilità e delle politiche sociali da proporre alle Istituzioni locali e territoriali.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SUPPORTO

1) La Consulta Comunale per le Disabilità è composta dalle Associazioni ed Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o che abbiano i requisiti per tale iscrizione e che per espressa disposizione statutaria operino senza scopo di lucro in modo continuativo nel territorio del Comune di Ragusa a favore di persone con disabilità. Possono chiedere di aderire alla Consulta, con diritto di voto ed elettorato attivo, Enti del Terzo Settore e Associazioni che:

- siano costituite/i da almeno due anni al momento della presentazione della domanda di adesione;
- siano regolarmente iscritte al relativo Albo Regionale della Regione Siciliana o ne abbiano i requisiti.

2) La domanda di adesione alla Consulta Comunale per le Disabilità dovrà indicare il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione o l'Ente. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione e dell'Atto Costitutivo, dell'iscrizione al relativo Albo Regionale della Regione Siciliana (o l'indicazione dei requisiti che ne permetterebbero l'iscrizione) e della delibera con la quale è stato designato/a il/la rappresentante e l'eventuale persona delegata.

3) La domanda deve riportare l'indicazione dell'area di pertinenza della propria attività legata alle disabilità, al fine di poter essere assegnati all'eventuale gruppo di lavoro costituito all'interno della Consulta;

- 4) La dichiarazione relativa ad eventuali rapporti economici in corso con la Pubblica Amministrazione per attività connesse alla disabilità (ammissione a contributi o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni e/o servizi, ecc.).
- 5) Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, gli uffici competenti predisporranno un pubblico avviso per la partecipazione alla Consulta Comunale per le Disabilità.
- 6) La domanda di partecipazione alla Consulta Comunale per le Disabilità deve essere presentata al Sindaco del Comune di Ragusa tramite protocollo generale o PEC a seguito di specifico Avviso pubblico.
- 7) La composizione iniziale della Consulta Comunale per le Disabilità viene approvata con determina del Sindaco.
- 8) Le Associazioni e gli Enti possono presentare domanda di partecipazione successivamente all'insediamento della Consulta Comunale per le Disabilità con le stesse modalità di cui al punto 6 del presente articolo entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno. Entro 30 giorni dalla ricezione, la domanda viene trasmessa alla Consulta stessa, per l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego. Si auspica che almeno un componente della Consulta sia una persona con disabilità e che almeno un altro componente sia familiare di persona con disabilità.
- 9) Le adesioni alla Consulta decadono nel caso in cui le assenze annuali alle riunioni della stessa siano superiori alla metà + 1 di quelle tenutesi nella stessa annualità. La decadenza verrà deliberata dal Comitato Direttivo della Consulta. I componenti e le componenti dell'Assemblea possono presentare richiesta di dimissioni solo in forma scritta presentata al Comitato Direttivo della Consulta.
- 10) L'adesione e la partecipazione alla Consulta Comunale per le Disabilità è gratuita. Non sono previsti gettoni, indennità, rimborsi spese, contributi. Le Associazioni, gli Enti, inoltre, si impegnano a non sostenere o propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito o movimento o gruppo politico.
- 11) Sono anche componenti della Consulta Comunale per le Disabilità, ma senza diritto di voto e senza poter far parte del Comitato Direttivo: il Sindaco o un suo delegato; l'Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato; il/la Disability Manager del Comune.
- 12) La Consulta si riserva di inviare alle sedute assembleari, a seconda dei punti all'ordine del giorno, le figure professionali del Comune a supporto degli argomenti da deliberare sulla base delle relative competenze.
- 13) La Consulta Comunale per le Disabilità dispone delle seguenti risorse messe a disposizione gratuitamente come supporto dall'Amministrazione Comunale:
 - sito internet del Comune;
 - sala per le riunioni;
 - dotazione di materiale di consumo.

Eventuali iniziative che prevedano un onere a carico del Comune potranno essere proposte al Settore Servizi Sociali che nei limiti delle risorse disponibili valuterà la possibilità di finanziarle.

ARTICOLO 5

ORGANI

Sono organi della Consulta Comunale per le Disabilità:

- l'Assemblea
- il Comitato Direttivo
- il/la Presidente

ARTICOLO 6

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta Comunale per le Disabilità.
In seduta plenaria potrà deliberare di costituire dei gruppi di lavoro interni, a seconda delle aree di operatività indicate all'atto dell'adesione: disabilità fisica, intellettuale, psichiatrica, sensoriale/uditiva, sensoriale/visiva.
2. Il Consiglio Comunale, con apposito atto, istituisce la Consulta che potrà essere revocata con relativo atto del Consiglio Comunale per motivate ragioni.
3. L'Assemblea potrà chiedere all'Ente Comune di mettere a disposizione della Consulta professionalità interne all'Ente, in riferimento alle esigenze e questioni trattate dall'organismo.
4. L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Consulta che si esprime mediante deliberazioni collegiali. Definisce le linee di indirizzo e il programma delle attività della Consulta; esamina i temi e delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; su proposta del Comitato Direttivo approva i documenti da trasmettere agli organi Comunali.
5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elegge il/la Presidente;
 - elegge altri quattro (4) componenti del Comitato Direttivo in rappresentanza delle associazioni aderenti;
 - sfiducia uno o più componenti del Comitato Direttivo con voto formale espresso dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea;
 - su proposta del Comitato Direttivo, discute e approva gli indirizzi che deve seguire la Consulta per l'attuazione delle finalità del presente regolamento.
6. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali e avrà come ordine del giorno la costituzione della Consulta Comunale per le Disabilità. Il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali presiederanno le assemblee fino a quando non sarà nominato

il Presidente. Successivamente l'Assemblea sarà presieduta sempre dal Presidente della Consulta o, in sua vece, dal vicepresidente. Nella seduta immediatamente successiva si provvederà ad eleggere in ordine il/la Presidente ed il Comitato Direttivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

7. Al fine di promuovere e incentivare una maggiore partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, potrà essere prevista, oltre alla partecipazione in presenza, anche la partecipazione in modalità di videoconferenza su piattaforme on line e la modalità mista, in base a quanto definito dal Comitato Direttivo e nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento. Le sedute in videoconferenza totale o parziale non saranno registrate e la verbalizzazione della riunione avverrà contestualmente allo svolgimento della stessa.

8. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata e può altresì essere convocata su richiesta scritta di almeno un quarto (1/4) dei suoi componenti o su richiesta scritta di almeno tre (3) componenti del Comitato Direttivo. La convocazione dovrà contenere ed esplicitare l'ordine del giorno, la data della riunione, l'ora ed il luogo.

9. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sul programma delle attività annuali e sulla successiva rendicontazione delle attività. Il documento di programmazione, ed eventualmente quello di rendicontazione, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio Comunale e all'Assessorato ai Servizi Sociali. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le modifiche al presente Regolamento di cui al successivo art. 11. Considerate le finalità e funzioni della Consulta, di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, l'Assemblea potrà autoregolarsi formando al proprio interno Commissioni di Lavoro o Osservatori che si riuniscano separatamente e relazionino sul lavoro e sulle conclusioni adottate, le quali conclusioni saranno consegnate al/alla Presidente che provvederà all'inserimento del punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. A fungere da segretario il Presidente potrà chiamare un soggetto partecipante alla Consulta con funzioni di verbalizzare la seduta stessa.

ARTICOLO 7

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo preposto all'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, nonché di svolgere le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Consulta in conformità alle linee di pianificazione generale e in coerenza con i risultati programmati.

2. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla costituzione della Consulta Comunale per le Disabilità, dopo l'elezione del Presidente.

3. Il Comitato Direttivo è composto da 5 (cinque) componenti:

- Il/la Presidente;
- 4 (quattro) componenti eletti dall'Assemblea al proprio interno.

I quattro candidati con il maggior numero di preferenze contribuiranno a costituire il Comitato Direttivo; il Comitato Direttivo procederà poi a nominare il/la Vicepresidente al proprio interno.

4. Gli organi direttivi (Presidente e Comitato Direttivo) restano in carica per due (2) anni e le cariche non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

5. Le cariche direttive decadono:

- a seguito di cinque assenze ingiustificate alle riunioni del Comitato Direttivo nel corso del mandato, oppure per tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni dell'Assemblea;
- per gravi comportamenti in contrasto con le finalità della Consulta, previa contestazione scritta da parte di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, nel rispetto del principio del contraddittorio ed in seguito a maggioranza assoluta dell'Assemblea;
- i componenti del Comitato Direttivo possono presentare richiesta di dimissioni in forma scritta e le dimissioni sono immediatamente efficaci e irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

6. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

a) coadiuvare il/la Presidente e il/la Vicepresidente e promuovere le azioni necessarie per il conseguimento delle finalità e delle funzioni della Consulta Comunale per le Disabilità di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;

b) formulare gli indirizzi di azione da proporre all'Assemblea;

c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

d) instaurare i rapporti con i componenti dell'Assemblea informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;

e) formulare proposte proprie o indicate dall'Assemblea al/alla Disability Manager per consentire allo/a stesso/a di suggerire agli organi Comunali azioni concrete;

f) interagire con il/la Disability Manager per tutte le iniziative che si intendono portare all'attenzione dell'Amministrazione Comunale;

g) fornire pareri non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Comunale, qualora siano richiesti;

h) invitare, se necessario, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, il/la Disability Manager, i Presidenti delle Commissioni e i Consiglieri Comunali a partecipare alle proprie riunioni per esaminare le politiche attive e le azioni specifiche inerenti alle persone con disabilità e le loro famiglie;

i) chiedere, se necessario, di partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari su temi in esame, che attengano alle disabilità o abbiano riflesso su tale condizione;

j) individuare momenti dedicati all'ascolto dei cittadini e delle cittadine per raccogliere e analizzare istanze e per assicurare il più efficace orientamento verso i servizi sociali erogati dal Comune.

7. Il Comitato Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta; in caso di

dimissioni o di revoca si procede alla surroga da parte dell'Assemblea.

8. Il Comitato Direttivo della Consulta Comunale per le Disabilità, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre (3) dei componenti del Comitato Direttivo, si riunisce almeno una volta al mese, salvo periodo feriale preventivamente concordato, di norma con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni e, in casi di motivata urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore. La lettera della convocazione, a firma del/della Presidente, dovrà contenere ed esplicitare l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione ed il luogo. Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto con votazione dell'Assemblea a maggioranza dei componenti nella seduta immediatamente successiva alla costituzione della Consulta Comunale per le Disabilità e resta in carica per due anni, con possibilità di rielezione solo per un secondo mandato. In caso di dimissioni o di revoca si procede alla surroga da parte dell'Assemblea.

2. I compiti del Presidente sono:

a) convocare l'Assemblea e predisporre il relativo ordine del giorno;

b) presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo;

c) rappresentare la Consulta e curare, insieme al/alla Vicepresidente e al Comitato Direttivo, l'attuazione dei programmi;

d) interagire con il/la Disability Manager per proporre, attivare, eseguire azioni relative al campo della disabilità;

e) allo scopo di favorire la trasparenza ed una efficace collaborazione, riferisce sulle attività della Consulta, trasmettendo altresì i verbali e i resoconti delle sedute da lui presiedute, al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali, al Presidente del Consiglio Comunale, alla/al Disability Manager;

f) partecipare, qualora invitato, alle sedute delle Commissioni del Consiglio Comunale e della Giunta, al fine di esporre osservazioni e proporre contributi sugli atti di competenza del Comune e in generale sui temi inerenti alla disabilità o che abbiano attinenza con la stessa;

g) qualora all' o.d.g. dell'Assemblea della Consulta siano iscritti argomenti riguardanti Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta stessa, è data facoltà al Presidente di invitare i rappresentanti di tali Istituzioni per l'eventuale audizione o in qualità di uditori, sempre senza diritto di voto.

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il/la Presidente convoca l'Assemblea della Consulta Comunale per la Disabilità:

- almeno due (2) volte l'anno;
- ogni qual volta ne faccia richiesta scritta almeno un quarto (1/4) dei suoi componenti e in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data della richiesta;
- ogni qual volta lo richieda il Comitato Direttivo e in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, comunicata almeno dieci (10) giorni prima della data fissata, dovrà contenere ed esplicitare l'ordine del giorno, la data della riunione ed il luogo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le modifiche al presente Regolamento di cui al successivo art. 11.

Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al/alla Presidente da ogni singola Associazione della Consulta, purché abbiano carattere d'urgenza.

Il Presidente può invitare in audizione o in qualità di uditori, sempre senza diritto di voto, Istituzioni, Associazioni, Enti, Comitati, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta per la piena attuazione delle finalità e delle funzioni della Consulta stessa, di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

DISABILITY MANAGER E CONSULTA

Nell'ambito del Comune, a cura dell'Assessorato ai Servizi Sociali, viene nominata la figura del/della Disability Manager che interagisce con la Consulta Comunale per le Disabilità; in particolare ha il compito di sollecitare la Consulta all'adempimento delle funzioni regolamentari, quello di verificarne la regolarità delle procedure definite dal presente regolamento, nonché di garantire lo svolgimento delle attività amministrative necessarie ad assicurare la funzionalità della Consulta.

Riconoscendo alla Consulta per le Disabilità una funzione consultiva e propositiva, attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione diretta e attiva dei cittadini e delle cittadine e delle loro rappresentanze, il Comune conferisce al/alla Disability Manager la funzione di garantire e promuovere la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli organi esecutivi, amministrativi e politici del Comune con i rappresentanti della Consulta Comunale per le Disabilità. In particolare:

- a. facilitare il ruolo consultivo e propositivo della Consulta fornendo alla stessa tutti gli atti amministrativi comunali attinenti alla condizione di disabilità, prima della loro adozione, allo scopo di acquisirne un contributo non vincolante;
- b. trasmettere all'Amministrazione Comunale verbali ed atti prodotti dalla Consulta, in particolare tutte le proposte ed iniziative sulle tematiche della disabilità e delle politiche sociali;

c. curare gli adempimenti volti alla pubblicazione di informazioni e atti relativi alle attività svolte dalla Consulta, in particolare:

- il presente regolamento e le determinazioni di autorganizzazione della Consulta;
- l'Avviso Pubblico per l'iscrizione alla Consulta;
- l'elenco dei componenti degli Organi della Consulta.

ARTICOLO 11 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le eventuali indicazioni di modifica del presente Regolamento possono essere proposte da almeno due terzi (2/3) dei componenti per essere poi approvate a maggioranza assoluta dalla Assemblea della Consulta Comunale per le Disabilità e così sottoposte al Consiglio Comunale per la successiva approvazione.

ARTICOLO 12 AUTONOMIA

La Consulta Comunale per le Disabilità ed in particolare i membri del direttivo, si impegnano ad esercitare, in piena autonomia, la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e a non sostenere o propagandare l'attività della Consulta in seno ad un partito o a un movimento o a un gruppo politico.

ARTICOLO 13

L'impegno di ogni componente degli organi della Consulta è svolto come prestazione di volontariato e non può dar luogo per nessuna ragione ad emolumenti.